

n. 3328/2013 r.g.

REP. 3022/13
S.I.C.I.S.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di Impresa

composta dai Signori

Dott. Manuela Farini
Dott. Anna Maria Marra
Dott. Gabriella Zanon

Presidente
Giudice relatore
Giudice

sciogliendo la riserva assunta in udienza collegiale sul reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto da:

A

contro

Fallimento B SRL

- premesso:

che con ricorso ex art. 671 c.p.c. il Fallimento B [d'ora innanzi per brevità il Fallimento] chiedeva disporsi il sequestro dei beni mobili, immobili e crediti di A sino alla concorrenza di Euro 1.600.000,00 a titolo di capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese, in relazione alla sua responsabilità ex art. 2462, co. 2, c.c. quale socio unico della società fallita per le obbligazioni sociali sorte in data successiva al 5 novembre 2001, conseguente all'omesso deposito presso il registro delle imprese della dichiarazione prevista dall'art. 2470, co. 4, c.c., nonché in relazione all'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. spettante al curatore fallimentare nei confronti del A nella veste dell'amministratore unico a fronte degli esiti dell'accertamento compiuto nell'anno 2004 dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Venezia 2 inerente ad

Mano

operazioni di cessioni c.d. intracomunitarie di prodotti ittici, esenti da i.v.a., effettuate in difetto dei presupposti;

- premesso:

che, con ordinanza del 17-22 aprile 2013, il giudice investito del procedimento autorizzava il sequestro conservativo sino alla concorrenza di Euro 1.540.000,00, ravvisato il *fumus boni iuris* sia con riguardo alla prospettata azione di responsabilità sia con riguardo alla responsabilità del *A* quale socio unico di *C Srl* ex art. 2475 e 2475 *bis* c.c., sovrapponibili ai vigenti artt. 2462 e 2470 c.c., e ravvisato, altresì, il *periculum in mora* in ragione della insufficienza del patrimonio del destinatario della misura in rapporto all'entità del credito nonché in ragione della condotta da questi tenuta, in particolare avuto riguardo all'alienazione ai nipoti della propria quota dei 2\12 di abitazione pervenutagli in successione dai genitori;

- rilevato:

che avverso tale ordinanza *A* ha proposto reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. dolendosi del fatto che il giudice *a quo* non avrebbe tenuto conto delle difese formulate in prime cure, che qui riproponeva arricchendole di ulteriori argomentazioni;

- rilevato:

altresì, che il Fallimento reclamato, nel costituirsi nel presente procedimento, ha replicato alle difese avversarie chiedendo il rigetto del reclamo;

- rilevato:

che i motivi di censura rivolti all'ordinanza impugnata con riferimento alle valutazioni ivi espresse non sono condivisibili;

- rilevato:

che il *A* non ha adempiuto all'onere previsto dall'art. 2475 *bis* c.c. ed ora dall'art. 2470, co. 4, c.c. -disposizione quest'ultima a cui la società avrebbe dovuto



luciano

conformarsi dopo l'entrata in vigore della riforma ex art. 223 *bis* disp. att. c.c.- al fine di conseguire il beneficio della limitazione di responsabilità nonostante la unipersonalità (sopravvenuta) di C a far tempo dal 5 novembre 2001;

- osservato:

che non sono condivisibili le difese al riguardo formulate dal reclamante sul punto, le quali si compendiano nel sostenere la esausistività della trasmissione alla Camera di commercio di Venezia -a cura del notaio rogante- della copia conforme dell'intero atto di cessione di quote, datato 5 novembre 2001, da parte di D in favore di A con espressa menzione della circostanza che la C SRL era divenuta unipersonale, atto del quale era stata effettuata l'iscrizione in data 23 novembre 2001;

- evidenziato:

che l'art. 2475 *bis* c.p.c. previgente prevedeva, così come prevede il vigente art. 2470, co. 4, c.c., che quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome, nome, dalla data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell'unico socio;

- ritenuto:

che l'ottemperanza a tale onere, funzionale alla fruizione della limitazione di responsabilità dell'unico socio, non può essere surrogata da altro genere di comunicazioni e che, in particolare, il deposito a cura del notaio autenticante ai sensi dell'art. 2470, co. 2, c.c. entro trenta giorni dell'atto di trasferimento di partecipazione presso l'ufficio del registro delle imprese non sostituisce la formalità stabilita dall'art. 2475 *bis* co. 1, c.c. previgente e dall'art. 2470, co. 4, c.c. attualmente vigente;

- osservato:

che nessun rilievo può assegnarsi alla altre circostanze allegate dal reclamante (deposito anno per anno dell'elenco dei soci, indicazione nella documentazione

fiscale e nella corrispondenza della condizione di società a socio unico) posto che la norma ricollega la limitazione di responsabilità non alla conoscenza effettiva da parte dei terzi della natura unipersonale della società bensì all'ottemperanza dell'onere sopra indicato;

- ritenuto:

che, a fronte di una specifica e tassativa prescrizione di legge, peraltro di semplice attuazione, non è possibile dolersi degli effetti di un'interpretazione formalistica della norma;

- rilevato:

che le predette considerazioni sono sufficienti a ravvisare la sussistenza del *fumus boni iuris* del primo dei titoli azionati a fondamento del chiesto sequestro;

- osservato:

tuttavia, che appare assistito da verosimiglianza anche l'addebito fondante l'azione di responsabilità esercitabile ex art. 146 l.f.;

- evidenziato:

che la condotta tenuta dal A in occasione delle cessioni c.d. intracomunitarie di prodotti ittici oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate -quanto meno sulla base del sommario esame proprio della presente fase cautelare- non appare improntata alla dovuta diligenza per non essersi egli curato di accertare neppure una volta, come segnalato dal giudice di prime cure, che le imprese greche a cui aveva venduto più volte prodotti ittici in regime di esenzione dall'i.v.a. avessero una partita i.v.a. e che i prodotti oggetto delle transazioni, consegnate in Italia a fronte di pagamento a fronte di fattura emessa e pagata in pari data, varcassero effettivamente il territorio nazionale;

- osservato:

che la buona fede invocata dalla difesa del reclamante sulla base della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale, la quale aveva annullato l'accertamento



emanato

dell'Agenzia delle Entrate, non vale a consentire un giudizio di insussistenza delle negligenze sopra indicate;

- rilevato:

con riguardo all'entità del danno, che presenta carattere assorbente il titolo correlato alla responsabilità quale socio unico della società dichiarata fallita, in ragione del quale il Fallimento addebita al **A** il passivo risultante dalle scritture contabili;

- osservato:

infine, con riferimento al *periculum in mora*, aspetto peraltro non investito di alcuna censura, che il dato oggettivo della insufficienza del patrimonio del reclamante rispetto al credito vantato dal Fallimento sia da solo sufficiente a giustificare il chiesto sequestro conservativo;

- ritenuto:

conclusivamente che sulla base delle considerazioni che precedono il reclamo vada rigettato;

- rilevato:

che, in applicazione del disposto dell'art. 91 c.p.c., le spese della presente fase, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della reclamante;

- rilevato:

altresì, che -costituendo il reclamo strumento impugnatorio sia pure totalmente devolutivo- l'integrale suo rigetto impone di dar atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 *quater*, t.u. n. 115\2002, e successive modificazioni;

P.Q.M.

rigetta il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
condanna **A** - alla rifusione in favore del Fallimento **B SRL**


Quano

delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 10.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a. per compensi professionali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13. co. 1 *quater*, t.u. n. 115\2002, e successive modificazioni;
si comunichi.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20 giugno 2013.



Il Giudice estensore

(dott.ssa Anna Maria Marra)



Il Presidente

(dott.ssa Manuela Farini)



comunicato
via telematica
10-7-13